

 Stewart Italia CHEMICAL & PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Srl	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 1/16



CODICE ETICO

Approvato con determina dell'Amministratore Unico n. _____ del _____

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 2/16

Sezione Prima

PRINCIPI FONDAMENTALI E ADOZIONE DEL CODICE ETICO

1. PREMESSE

STEWART ITALIA S.r.l. (di seguito STEWART ITALIA o la Società) riconosce il valore della persona e della solidarietà nei confronti della società civile, della comunità scientifica, del mondo del lavoro e di quello della salute nel suo complesso.

Nella redazione del Codice la STEWART ITALIA si è ispirata sia al Codice Deontologico di Farmindustria, che ai codici deontologici delle federazioni farmaceutiche europea (EFPIA) e internazionale (IFPMA), soprattutto in tema di informazione, nei rapporti con la comunità scientifica, il mondo sanitario e con i pazienti.

La Società ha deciso di adottare un Codice Etico che, in linea con i principi di lealtà ed onestà di comportamento che le sono già propri, è volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attività della stessa. Il Codice Etico della STEWART ITALIA individua pertanto i valori primari cui si ispira l'attività della Società ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella STEWART ITALIA indicando le norme di comportamento da osservare nei confronti di tutti gli interlocutori della stessa. Ogni dipendente, collaboratore e portatore di interessi della STEWART ITALIA si dovrà pertanto attenere alle regole contenute nel Codice Etico che, unitamente alle previsioni normative in materia sia civile che penale, rappresentano l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità agli stessi attribuiti. In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della STEWART ITALIA può giustificare una condotta non in linea con il presente codice. La STEWART ITALIA assicura a tutti i dipendenti un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione in relazione al contenuto del Codice Etico ed alle problematiche ad esso attinenti. Il presente documento è voluto ed approvato dalla STEWART ITALIA e fa parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D.Lvo 231/01.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito il "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento nell'ambiente di lavoro. Il Codice recepisce e fa propri i "Principi Aziendali" STEWART ITALIA che definiscono i valori aziendali fondamentali adottati. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli amministratori di STEWART ITALIA ("Amministratori"), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con STEWART ITALIA ("Dipendenti") e per tutti coloro che operano per STEWART ITALIA, quale

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 3/16

che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa (“Collaboratori” e “Consulenti”). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente “Destinatari”. Il Codice sarà portato a conoscenza dei terzi che ricevano incarichi da STEWART ITALIA o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

3. PRINCIPI GENERALI

La Società svolge la propria attività con onestà e integrità e nel rispetto dei principi etici e morali contenuti nel presente Codice e si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri, anche attraverso il proprio comportamento, di non dividerne il contenuto e lo spirito. I Destinatari dovranno, pertanto, attenersi ai principi di comportamento del presente Codice che la Società ha approvato e pubblicato al fine di aiutare tutti i destinatari a comportarsi in modo legale ed etico e secondo i principi che seguono.

I principi su cui si basa il Codice Etico aziendale sono i seguenti:

- comportamento dell’Azienda e dei suoi diversi interlocutori eticamente corretto e conforme alle leggi;
- lealtà dei dipendenti e collaboratori nei confronti dell’Azienda;
- correttezza, cortesia e rispetto nei rapporti fra colleghi;
- professionalità e diligenza professionale;
- rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dei dipendenti e collaboratori.

L’Azienda si adopera per dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito aziendale. Si impegna perciò in azioni di formazione/informazione sui contenuti del Codice con gli obiettivi di:

- promuovere e rafforzare la cultura di impresa intorno ai valori riconosciuti;
- divulgare le norme, le procedure e le prassi cui attenersi;
- ampliare il consenso ai principi di base del presente Codice.

Gli standard etici di comportamento che l’Azienda intende perseguire sono i seguenti:

- equità ed uguaglianza nel trattamento e nel riconoscimento del valore delle risorse umane;
- diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza e imparzialità nello svolgimento delle attività d’impresa;
- tutela della persona e dell’ambiente.

La Società, inoltre, persegue il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera, a cui dovranno attenersi i Destinatari del presente Codice.

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 4/16

Sezione Seconda

NORME DI COMPORTAMENTO DIRITTI UMANI E DIGNITÀ DELLA PERSONA

STEWART ITALIA, promuove il rispetto dei diritti della persona umana, in ogni sua forma ed espressione, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La Società condanna ogni forma di abuso di tali diritti e si assicura di non essere in alcun modo complice della loro violazione, rifiutando di collaborare con soggetti che, allo stesso modo, non siano impegnati, secondo le procedure aziendali e gli standard comportamentali, nel rispetto dei fondamentali diritti umani. In particolare, STEWART ITALIA si adopera affinché nell'ambito della propria attività non siano compiuti illeciti che in qualsiasi modo comportino compressioni della dignità e della libertà personale, anche di pensiero, che comportino la violazione dei diritti dei minori, la discriminazione per ragioni di politica, di razza, religione o di sesso. Assicura, inoltre, che nell'ambito della propria attività non vengano commessi reati contro la personalità individuale, come la riduzione e il mantenimento in schiavitù, la prostituzione e la pornografia minorile. STEWART ITALIA ripudia la guerra e qualsiasi forma di terrorismo.

1. LAVORO

Consapevole dell'importanza del lavoro, sancita dall'art. 1 della Costituzione, che sostiene in tutte le sue forme e modalità organizzative, la Società riconosce uguali diritti ed opportunità a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla razza, dalle ideologie politiche, dall'appartenenza ad associazioni sindacali, dalla religione, dallo stato di salute, dall'età o dal sesso, e deprecia qualsiasi forma di discriminazione in materia di impiego e professione. STEWART ITALIA tutela l'integrità fisica e morale delle proprie risorse umane. Essa favorisce la libertà di associazione dei lavoratori, riconosce lo Statuto dei Lavoratori e il diritto alla contrattazione collettiva, le cui norme si impegna a rispettare. Non consente il lavoro minorile e non tollera forme di lavoro forzato, né clandestino in assenza di idonei documenti di soggiorno.

In relazione a tali principi STEWART ITALIA si impegna a:

- offrire pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti e collaboratori sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento, senza discriminazioni basate su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, età, condizioni fisiche e sociali;
- garantire che nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, non venga dato luogo a molestie sessuali né adottati comportamenti o iniziative che creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o di gruppi di lavoratori, che interferiscano

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 5/16

negativamente con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui o che ostacolano le altrui prospettive di lavoro e/o carriera, per meri motivi di competitività personale;

- sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente e collaboratore con attività di formazione e di aggiornamento;
- garantire un trattamento equo basato su criteri di merito e di competenza;
- proteggere le informazioni relative ai dipendenti e collaboratori generate o acquisite all'interno ed all'esterno dell'Azienda e ad attivare ogni utile accorgimento per evitare un uso improprio di tali informazioni;
- promuovere e proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori. Si impegna inoltre a considerare con particolare attenzione la condizione di chi avverta disagio in presenza di fumo, fermo restando l'indirizzo di non fumare nei luoghi di lavoro salvo in quelli autorizzati, contraddistinti da apposite indicazioni.

2. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

STEWART ITALIA ha sviluppato grande attenzione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che costituisce una priorità, parte integrante e linea guida del proprio business. La Società si adopera con tutti i mezzi per prevenire danni alla salute e all'integrità personale dei propri dipendenti e collaboratori in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa. Applica in modo puntuale e pretende il rispetto da parte di tutti i soggetti con cui intrattiene rapporti delle prescrizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. La Società rappresenta che le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia apicale che operativo, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali (ex art. 6 commi 1 e 2 della Direttiva europea n. 89/391):

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 6/16

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.;

Tali principi sono utilizzati dalla STEWART ITALIA per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

In tema di rispetto dell'ambiente, la Società si impegna ad applicare le norme, anche regolatorie, e ad ottimizzare le risorse naturali, al fine di minimizzarne gli sprechi. Nella scelta dei propri fornitori e partners la Società predilige sempre coloro che dimostrano attenzione al rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e ambiente. I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure associative ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela dell'ambiente. Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività contraria alla tutela e protezione dell'ambiente e prevenzione dei reati deve darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

3. RISPETTO, LEALTÀ, CORRETTEZZA E ONESTÀ NEGLI AFFARI

STEWART ITALIA favorisce e promuove il rispetto della legalità in relazione a tutti gli ambiti in cui si articola l'attività. Tutti i soggetti che agiscono in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società sono tenuti:

- a comportarsi secondo principi di lealtà e correttezza e onestà nella conduzione degli affari, anche nei confronti dei competitors dell'ente;
- a lavorare con diligenza, evitando di incorrere in metodi scorretti e disonesti per ottenere vantaggi non meritati;
- a premiare i metodi e i risultati ottenuti attraverso comportamenti leali e corretti;
- a tenere un comportamento leale, trasparente e collaborativo nei confronti di tutte le autorità pubbliche, in particolare nei confronti della magistratura, evitando comportamenti che possano indurre terzi a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci, ed evitando essi stessi di rendere dichiarazioni mendaci;
- ad evitare i conflitti di interesse, che si realizzano ogniqualvolta essi abbiano un interesse personale in conflitto con l'interesse dell'ente;
- a non accettare regali o altri vantaggi da parte di terzi in cambio del compimento o dell'omissione di atti rientranti nelle proprie mansioni;
- ad evitare comportamenti che possano porre a rischio l'incolumità altrui;

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 7/16

- a preservare l'integrità dei beni e delle risorse aziendali, che costituiscono patrimonio di tutti coloro che operano all'interno dell'azienda;
- a rispettare la proprietà altrui, anche a carattere immateriale;
- a tutelare la riservatezza dei dati personali di terzi, secondo le prescrizioni di legge;
- a tutelare la reputazione di STEWART ITALIA in ogni occasione, in quanto bene comune.

Sezione Terza

RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI

Il rispetto della legalità, la correttezza e l'onestà negli affari impongono a qualsiasi operatore di tenere sempre un comportamento integro e di evitare comportamenti illeciti. Il Personale di STEWART ITALIA è tenuto a conoscere ed applicare quotidianamente tutte le leggi dello Stato, delle Regioni, i regolamenti, il Codice Etico di STEWART ITALIA e le policy e procedure aziendali attinenti l'ambito in cui presta la propria opera ed il livello di responsabilità che gli compete. Ciascuno è responsabile delle proprie azioni ed omissioni e delle conseguenti sanzioni, nonché dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o alla Società attraverso il mancato rispetto delle norme suddette.

La Società si impegna a non impiegare, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. La STEWART ITALIA è impegnata a garantire la professionalità e la competenza dei propri dipendenti e collaboratori, i quali rappresentano un valore assoluto per il prestigio e la credibilità della Società. Nel garantire il valore primario delle risorse umane, la STEWART ITALIA non consente alcuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Il personale e i collaboratori della Società, nell'ambito lavorativo e nei limiti delle competenze e responsabilità affidatele, devono improntare il proprio comportamento a reciproca correttezza, nel massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno. Sono, pertanto, assolutamente vietate anche ogni forma di intimidazione e molestie di qualsiasi natura. Inoltre il personale e i collaboratori sono tenuti a svolgere la propria attività, improntata alla cortesia e alla trasparenza, con senso di responsabilità, assoluta diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi. La STEWART ITALIA si impegna, altresì, ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, la prostituzione e la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, la tratta di persone, l'adescamento di minori, nonché ogni possibile forma di

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 8/16

finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche. STEWART ITALIA condanna qualsivoglia forma di riduzione in stato di soggezione della persona, assicurando al contempo condizioni lavorative tali da rispettare i termini previsti dal CCNL applicabile, nonché da mantenere il pieno decoro degli ambienti di lavoro, e che non comportino situazioni di sfruttamento né di grave pericolo.

2. TRATTAMENTO EQUO

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di STEWART ITALIA è fatto divieto di adottare qualsiasi trattamento o condotta avente finalità discriminatoria. La selezione del personale viene svolta secondo criteri di equità, con particolare attenzione a garantire le pari opportunità e l'avviamento obbligatorio nei confronti delle categorie protette, il rispetto dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL di settore. L'avanzamento di carriera e la gestione del personale sono basati su principi di tipo esclusivamente meritocratico. Sul luogo di lavoro sono sempre vietati i comportamenti vessatori, i commenti, i giudizi e le altre condotte che possano interferire negativamente con la performance di una persona o che possano creare intimidazione, un ambiente ostile o offensivo.

3. STUPEFACENTI, ALCOL E FUMO

E' proibito commerciare, possedere, fare uso di qualsiasi sostanza illegale all'interno della struttura aziendale e comunque in qualsiasi luogo in occasione dello svolgimento di attività per conto della Società. Le sostanze alcoliche non possono essere introdotte e consumate all'interno della struttura aziendale dal Personale, se non previa autorizzazione della Società. E' vietato fumare in tutti i locali dell'azienda.

Sezione Quarta

RAPPORTI CON IL MONDO SCIENTIFICO

1. INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMACO

L'informazione scientifica sui farmaci deve essere volta ad assicurare il corretto e razionale uso del medicinale, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno l'operatore sanitario. Inoltre, la presentazione dei medicinali non deve costituire occasione di indebita pressione per favorire la prescrizione o la dispensazione dei farmaci della Società.

Ogni operatore che svolga attività attinente all'informazione scientifica sui prodotti di STEWART ITALIA e in particolare gli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) è tenuto a:

- attenersi, scrupolosamente, nello svolgimento della propria attività giornaliera a quanto disposto in via prioritaria dal D.Lgs. 219/2006, dal Codice Deontologico di Farmindustria, dalle procedure adottate dalla Società in tema di informazione medico scientifica;
- ispirare la propria informazione alla natura scientifica del prodotto. Essere professionale, obiettivo e completo nell'illustrazione agli operatori della corretta applicazione terapeutica, in base alle indicazioni, posologie, interazioni possibili ed avvertenze approvate dalle autorità competenti. Ricercare, in ogni caso, la trasmissione della migliore conoscenza, utile all'operatore per il corretto utilizzo del prodotto nel rispetto e nella salvaguardia della salute del paziente;
- consegnare i campioni gratuiti di specialità medicinali solo agli operatori sanitari autorizzati alla relativa prescrizione, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia;
- evitare di tenere comportamenti direttamente o indirettamente anche solo potenzialmente lesivi della reputazione e dell'immagine aziendale.

2. CONGRESSI, CONVEGNI E RIUNIONI SCIENTIFICHE

STEWART ITALIA ispira a criteri di eticità, scientificità ed economicità la propria attività nell'ambito della partecipazione a congressi, convegni e riunioni scientifiche. In tale ambito è obbligatorio da parte di tutti i Destinatari e del Personale il rispetto della normativa italiana, delle norme deontologiche stabilite dalle associazioni di categoria cui la Società aderisce e delle policy e procedure aziendali. La Società promuove l'organizzazione di eventi qualificati dal punto di vista tecnico e scientifico e coerenti con la propria attività.

3. PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE

La partecipazione a procedure di acquisto indette da ospedali e strutture sanitarie pubbliche avviene nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede ed in conformità alle procedure aziendali ed alle disposizioni normative vigenti. Il rispetto di tali principi deve essere garantito in tutte le fasi sottostanti la procedura di gara, dall'acquisizione del bando o capitolato alla gestione dei rapporti con la stazione appaltante nonché, in caso ed a seguito dell'eventuale aggiudicazione, in sede di esecuzione degli obblighi contrattuali. L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte. I Destinatari non devono promettere, offrire o accettare pagamenti o beni a pubblici funzionari per promuovere o favorire gli interessi dell'Azienda, salvo che non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore e tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi per sé o per l'Azienda in modo improprio. In caso di offerte/proposte da pubblici funzionari, il dipendente o collaboratore deve riferire al proprio responsabile o funzione competente e rifiutare. Nel corso di

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 10/16

rapporti (contatti, richieste, trattative, etc.) con la Pubblica Amministrazione non è consentito al personale incaricato dall'Azienda, interno ed esterno, di cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte. Nel corso di gare con la Pubblica Amministrazione si deve operare nel rispetto delle norme e delle corrette pratiche commerciali, rispettando le regole della concorrenza. L'Azienda si impegna a tenere a far tenere ai propri dipendenti e collaboratori comportamenti corretti nei confronti del Fisco. L'Azienda non può farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da soggetti terzi (consulenti, etc.) quando si possano creare conflitti di interesse. È cura dell'Azienda diffondere contenuti ed obiettivi del presente Codice Etico fra tutti i destinatari (interni ed esterni) in maniera che applichino le direttive etiche aziendali. Nel corso di rapporti (contatti, richieste, trattative, etc.) con la pubblica amministrazione, non è consentito intraprendere, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di lavoro e/o commerciali che possano avvantaggiare soggetti della pubblica amministrazione;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere la reputazione o l'integrità di una o di entrambe le parti;
- offrire o fornire omaggi/utilità;

4. DONAZIONI E ATTI DI LIBERALITA'

Le donazioni di denaro o l'erogazione di altre utilità a titolo gratuito nei confronti di strutture sanitarie pubbliche o private sono ispirate esclusivamente da finalità di alto valore sociale o di ricerca scientifica e devono effettuarsi nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. Gli atti di liberalità non devono configurarsi quale mezzo di politica commerciale o promozionale.

Sezione Quinta

RAPPORTI ESTERNI

1. QUALITÀ' DEI PRODOTTI

Per STEWART ITALIA, la salute e la sicurezza del paziente, così come la qualità dei Prodotti sono di massima importanza. Non avendo una struttura produttiva, STEWART ITALIA si assicura che le aziende alle quali viene affidata la produzione osservino pienamente tutti gli standard imposti dalla normativa di settore oltre che quelli imposti dalla Società medesima. Di conseguenza STEWART ITALIA garantisce che:

- Tutte le eventuali prescrizioni di legge e le buone pratiche di laboratorio, di produzione e cliniche nonché altre pratiche di questo genere, oltre che tutti gli standard della Società sulla qualità dei prodotti, vengano fedelmente osservati presso i siti produttivi.

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 11/16

- I siti produttivi incaricati e i propri depositari seguano tutte le procedure riguardo le fasi di immagazzinamento, trattamento e spedizione dei prodotti.
- Tutti gli eventi avversi legati al medicinale o alla qualità del prodotto devono essere registrati e propriamente segnalati alle autorità regolatorie competenti e ad altri soggetti individuati dalle leggi e dalle normative applicabili.

2. RAPPORTI CON I COMPETITORS – CONCORRENZA E ANTITRUST

STEWART ITALIA condanna ogni comportamento contrario al principio della libera concorrenza o comunque idoneo a falsare il mercato, come le intese per la fissazione dei prezzi, o gli accordi aventi lo scopo o l'effetto di limitare il commercio. I rapporti con i competitors devono essere improntati da correttezza ed avere finalità di business, purché gli affari non siano idonei ad avere un impatto negativo sulla concorrenza in una determinata area territoriale o terapeutica. Il Personale di STEWART ITALIA non può mai assumere i seguenti atteggiamenti nei confronti dei concorrenti, o facenti funzione, nel proprio interesse:

- fissare o adattare i prezzi;
- porre o fissare termini correlati al prezzo, formule di prezzo, termini di credito, promozioni, discount, remunerazioni, ecc.
- ripartirsi mercati, clienti o territori;
- imporre restrizioni o limiti alla produzione o alla vendita;
- influenzare qualunque processo di offerta, incluse le disposizioni per presentare il falso o false offerte;
- boicottare qualsiasi fornitore, cliente o distributore o chiunque altro nel mercato. Al fine di soddisfare le norme sull'antitrust e la concorrenza, tutti i destinatari sono dovuti a:
- non cercare di monopolizzare o dominare illegalmente o abusare di una posizione dominante nel mercato. Gli obiettivi di vendita e di business devono essere raggiunti esclusivamente attraverso mezzi leciti, fondati sulla migliore qualità dei prodotti e dei servizi forniti rispetto a quelli dei concorrenti;
- rispettare sempre le condizioni e politiche di vendita stabilite dalla Società, considerato che la violazione può portare in alcuni casi a comportamenti di concorrenza sleale.

3. RAPPORTI CON I FORNITORI

STEWART ITALIA sceglie i propri fornitori sulla base di criteri chiari e documentabili, attraverso una procedura oggettiva e trasparente, secondo la valutazione del miglior rapporto qualità-prezzo, utilizzando criteri di concorrenza, obiettività, correttezza, garanzia di efficienza, equità del prezzo dei beni e/o servizi. I rapporti con i fornitori sono improntati alla massima correttezza, soprattutto nella

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 12/16

gestione e conclusione dei contratti, evitando situazioni di conflitto di interesse anche potenziali. In nessun caso un fornitore potrà essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Società.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva di:

- qualità di beni e servizi richiesti;
- prezzo dei beni e servizi richiesti;
- capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze dell'Azienda.

Tutti i fornitori e i partner commerciali devono impegnarsi ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile al settore in cui operano, e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 231/2001, della normativa sui diritti dei lavoratori e del divieto di impiego del lavoro minorile.

4. OMAGGI E ALTRE UTILITA'

Qualsiasi tipo di omaggio o altro tipo di utilità, incluso l'intrattenimento, che venga fornito a terzi nell'ambito dell'attività svolta dal Personale per conto di STEWART ITALIA deve essere autorizzato dalla Società e acquistato direttamente a livello centrale, secondo le procedure in vigore. E' sempre vietato, nell'ambito dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti, concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura. In generale, l'etica e il buon senso devono essere sempre utilizzati dai dipendenti e collaboratori STEWART ITALIA quando forniscono o ricevono forme di intrattenimento o omaggi, seppure preventivamente autorizzati dalla Società, in modo che non sorgano situazioni che potrebbero compromettere o apparire compromettenti circa l'imparzialità del destinatario. In particolare omaggi per affari, pasti o altre tipologie di ospitalità, devono essere nominali in numero e valore, e non devono essere condizionati, o essere una ricompensa per acquisti, prescrizioni, o promozione di prodotti e servizi. Si specifica che omaggi, pasti e intrattenimenti possono essere forniti o accettati in un normale svolgimento di affari a patto che:

- Siano ragionevoli e coerenti con le leggi applicabili, le linee guida delle associazioni industriali di riferimento, le policy aziendali e con il presente Codice Etico.
- Abbiano valore trascurabile e siano propriamente registrati nella documentazione contabile della Società, così da non poter essere interpretati come tangenti o guadagni illeciti.
- Non siano in violazione delle normative dell'organizzazione del ricevente.

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 13/16

5. RISPETTO DELLA PROPRIETA' ALTRUI

STEWART ITALIA ha rispetto della proprietà altrui, anche immateriale, e delle informazioni confidenziali di proprietà altrui. Rispetta e pretende da tutti i propri stakeholders il rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di marchi, brevetti e diritto d'autore. Non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e a qualsiasi scopo, di prodotti con marchi o segni alterati o contraffatti nonché la fabbricazione, la commercializzazione e la diffusione di prodotti coperti da diritti di terzi o che riportano segni distintivi ingannevoli sull'origine, sulla provenienza o qualità del prodotto. E' vietata ogni abusiva diffusione, riproduzione, utilizzo, vendita, con qualsiasi scopo, per qualsiasi utilizzo e con qualsivoglia strumento di prodotti contraffatti o coperti dal diritto d'autore, in assenza di valida licenza o autorizzazione.

6. SALVAGUARDIA DEI SISTEMI INFORMATICI

La STEWART ITALIA condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, o ancora al loro danneggiamento. STEWART ITALIA vieta, altresì, qualsiasi comportamento che possa costituire, o anche solo indirettamente agevolare, la realizzazione dei delitti di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). A tal fine l'Associazione si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo. Ogni dipendente che nello svolgimento della propria attività lavorativa venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività contraria alla tutela e salvaguardia dei sistemi informatici deve darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

7. INFORMAZIONI RISERVATE (INSIDER TRADING)

La speculazione mediante utilizzo di informazioni aziendali riservate (ad esempio azioni, obbligazioni o diritti di opzione ecc.) è vietata. Per informazioni riservate si intendono quelle informazioni non accessibili al pubblico e in grado di influire sulle decisioni degli investitori all'interno del mercato mobiliare. Il Personale non deve speculare mediante le informazioni riservate relative a STEWART ITALIA, o a qualsiasi altra azienda, quando tali informazioni siano state acquisite in virtù della propria occupazione all'interno della Società.

Sezione Sesta

COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei dipendenti, degli intermediari e dei collaboratori con cui la STEWART ITALIA ha rapporti continuativi e comunque di chiunque entri in contatto con la

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 14/16

STEWART ITALIA in maniera continuativa. I predetti soggetti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento. È necessario, pertanto, fare espressa menzione di quanto sopra nei contratti conclusi con gli stessi e fornire loro copia del Codice Etico. I dipendenti possono rivolgersi in ogni momento all'Organismo di Vigilanza, anche a mezzo e-mail all'indirizzo odv@stewartitalia.it anche al fine di richiedere informazioni e/o delucidazioni in merito, ad esempio, all'interpretazione del Codice etico e/o delle altre componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla STEWART ITALIA, ovvero alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello e al Codice etico. Rispetto del Codice Etico L'osservanza del presente codice rappresenta per la Società un valore primario ed essenziale. E' pertanto dovere di ciascun dipendente conoscere in ogni sua parte e rispettare il Codice Etico e di ciascun responsabile di area la verifica del rispetto del codice. E' responsabilità dei Capi Area di assicurare che nello svolgimento delle attività di competenza della propria funzione, il Codice Etico sia costantemente e scrupolosamente osservato. La STEWART ITALIA vigila con attenzione e continuamente nel tempo sul rispetto del Codice Etico attraverso l'Organismo di Vigilanza. E' fatto obbligo a ciascun dipendente di collaborare con tale organismo e/o con enti da esso incaricati, fornendo ogni informazione utile richiesta.

1. SANZIONI PER INOSSERVANZA DISPOSIZIONI DEL CODICE

La mancata osservanza del presente Codice Etico da parte dei destinatari comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. In questa sede, in via del tutto sintetica, si rappresenta che il sistema disciplinare adottato individua i soggetti interessati, la tipologia delle violazioni rilevanti e le sanzioni, graduate a seconda della gravità della situazione. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni nei confronti dei dipendenti e del personale in genere della società, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Nei confronti dei terzi tenuti al rispetto del presente Codice etico, in virtù di apposite clausole, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme di cui al presente documento, comporta l'irrogazione delle sanzioni espressamente inserite nei relativi contratti e, nei casi più gravi, la

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 15/16

risoluzione dei rapporti di collaborazione La violazione delle norme del Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Azienda e, in quanto venga valutata come inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale, ai sensi dell’Art. 2104 del Codice Civile, può portare ad azioni disciplinari, legali o penali nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.; nei casi più gravi la violazione può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro con STEWART ITALIA, se posta in essere dal dipendente, ovvero all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un collaboratore o soggetto terzo (fornitore, ecc.).

2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001, l’Amministratore Unico di STEWART ITALIA provvede a nominare il componente di un organo appositamente istituito al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne l’aggiornamento, denominato Organismo di Vigilanza (ODV). Esso è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, indipendente e distinto dai soci e dall’organo amministrativo della Società. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di STEWART ITALIA prevede, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 c. 2 lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 specifici “obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”. In particolare, devono essere portati a conoscenza dell’ODV tutti i dati fondamentali della Società, quali l’organigramma, il bilancio, eventuali cambiamenti dell’assetto proprietario o organizzativo, le operazioni straordinarie nonché tutti i fatti e gli eventi rilevanti per la gestione della Società nelle aree maggiormente sensibili al rischio di commissione di reati presupposto, come individuate nell’analisi dei rischi. E’ inoltre obbligatorio, per tutti i Destinatari del Codice Etico, portare a conoscenza dell’ODV con i mezzi ritenuti più opportuni, ogni fatto o atto compiuto da soggetti posti in posizione apicale nella struttura societaria o da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi, potenzialmente idoneo ad integrare la violazione delle norme del Codice Etico o delle altre parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo. Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni. Le informazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell’attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

	CODICE ETICO	C.E. 001.00
		Data: 03/04/2018
		Pag. 16/16

DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.